

ORDINANZA 3274

Art 2, comma 3 dell'Ordinanza 3274/2003 si precisa che

3. È fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli **edifici di interesse strategico** e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli **edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza** in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1.

Nell'allegato 2 della 3431 (uscita poco dopo l'ordinanza) si precisava cosa si intendeva con la dizione di edifici strategici e rilevanti (che però venivano chiamati di Categoria I e II).

4.7 Fattori di importanza

Ai sensi di quanto prescritto al punto 2.5, gli edifici sono suddivisi in tre categorie, cui corrispondono le definizioni ed i fattori di importanza indicati nella tabella seguente:

Tabella 4.3 – Fattori di importanza

Categoria	Edifici	Fattore di importanza
I	Edifici la cui funzionalità durante il terremoto ha importanza fondamentale per la protezione civile (ad esempio ospedali, municipi, caserme dei vigili del fuoco)	1.4
II	Edifici importanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (ad esempio scuole, teatri)	1.2
III	Edifici ordinari, non compresi nelle categorie precedenti	1.0

Decreto 3685 del 21 10 2003

Successivamente la pubblicazione dell'Ordinanza 3274 con il Decreto 3685 del 21_10_2003 viene fatto un elenco degli edifici strategici e rilevanti di cui si riporta in seguito uno stralcio:

Allegato 1

Elenco A

Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza statale, la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile.

1. Edifici.

Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all'attivita' logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali:

- 1) organismi governativi;
- 2) uffici territoriali di Governo;
- 3) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- 4) Forze armate;
- 5) Forze di polizia;
- 6) Corpo forestale dello Stato;
- 7) Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
- 8) Registro italiano dighe;
- 9) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
- 10) Consiglio nazionale delle ricerche;
- 11) Croce rossa italiana;
- 12) Corpo nazionale soccorso alpino;
- 13) Ente nazionale per le strade e societa' di gestione autostradale;
- 14) Rete ferroviaria italiana;
- 15) Gestore della rete di trasmissione nazionale, proprietari della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione di energia elettrica;
- 16) associazioni di volontariato di protezione civile operative in piu' regioni.

2. Opere infrastrutturali.

1. Autostrade, strade statali e opere d'arte annesse;
2. Stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime previste nei piani di emergenza, nonche' impianti classificati come grandi stazioni.
3. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti interregionali, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di media tensione, la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti, ecc.), il funzionamento di servizi di comunicazione a diffusione nazionale (radio, telefonia fissa e mobile, televisione).

Elenco B

Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

1. Edifici:
 1. Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane.
 2. Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni).
 3. Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese).
2. Opere infrastrutturali.
 1. Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità stradale e ferroviaria, il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico.
 2. Grandi dighe.

Dal Decreto 3685 si riscontra che per la classe 4 (strategico) l'edificio viene classificato come tale anche se solo in parte ospita una delle funzioni elencate; tale precisazione invece non viene fatta per gli edifici in classe III (rilevanti).

Regione Lombardia

La Dduo 7237 del 22.05.2019 contiene l'elenco delle funzioni per le quali si attribuisce la classe degli edifici.

In seguito si riportano gli stralci delle definizioni delle funzioni strategiche e rilevanti:

Edifici di interesse strategico e opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile

Gli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sono quelli in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo delle operazioni di protezione civile in emergenza.

2 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE

EDIFICI

- a) Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione regionale
- b) Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale
- c) Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali
- d) Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*)
- e) Sale Operative, Centro funzionale e Centri di coordinamento di protezione civile (es. DI.COMA.C, CCS, COM, COC, UCL, ecc..)
- f) Strutture regionali, provinciali e comunali, adibite all'attività logistica per il personale, i materiali e le attrezzature (es. CPE); edifici destinati all'informazione e all'assistenza alla popolazione individuati nei piani provinciali e comunali di protezione civile
- g) Edifici ed opere individuate nei piani di emergenza provinciali e comunali o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- h) Strutture ospedaliere di ricovero e cura pubbliche e private dotate di DEA di I o II livello, IRCCS dotati di DEA di I o II livello, centrali operative del 118 e 112 NUE,

OPERE INFRASTRUTTURALI

- i) Strutture connesse con l'approvvigionamento, il deposito e la distribuzione dell'acqua potabile (es. impianti di potabilizzazione, serbatoi, ecc.)

- j) Digue e grandi invasi
- k) Strutture connesse con la produzione, il deposito, il trasporto e la grande distribuzione di materiali combustibili e di energia elettrica individuati nei piani di protezione civile, nonché strutture connesse agli impianti di cogenerazione al servizio di insediamenti urbani e di aree produttive (sono escluse le reti)
- l) Strutture quali discariche, inceneritori, impianti di trattamento delle acque reflue, il cui collasso può determinare un'interruzione di pubblico servizio, grave nocimento alla salute dei centri abitati circostanti e/o gravi conseguenze in termini di danni ambientali;
- m) Strutture destinate alle comunicazioni e alla trasmissione di dati e informazioni per la gestione dell'emergenza, individuate nei piani di protezione civile (sono escluse le reti)
- n) Autostrade, strade statali e regionali, e relative opere d'arte (ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, ...)
- o) Strade provinciali e comunali ed opere d'arte anesse (ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, ...), individuate nei piani provinciali di emergenza o in altre disposizioni di protezione civile
- p) Reti ferroviarie ed opere annesse come ponti e opere di ingegneria appartenenti alla rete ferroviaria regionale e stazioni/fermate su detta rete individuate nei piani provinciali di emergenza o in altre disposizioni di protezione civile
- q) Aeroporti, eliporti, porti e stazioni lacuali e fluviali individuate nei piani provinciali di emergenza o in altre disposizioni di protezione civile
- r) Altre opere infrastrutturali individuate nei piani provinciali di protezione civile e per la gestione dell'emergenza.

Edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

Gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono:

-le costruzioni pubbliche o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane;

-le strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali;

-le costruzioni il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale.

2 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE

EDIFICI

- a) Sedi degli Enti pubblici e sedi adibite a funzione pubblica di dimensioni significative e soggette a rilevante accesso di pubblico;
- b) Scuole di ogni ordine e grado; centri di formazione professionale;
- c) Servizi educativi per l'infanzia;
- d) Strutture universitarie

- e) Strutture di ricovero cura ed Irccs non ricompresi tra gli edifici strategici, Strutture Ambulatoriali Territoriali con superficie complessiva superiore a 1.000 mq, Residenze Sanitario-Assistenziali con ospiti non autosufficienti (comprese RSD e REMS), Hospice, Strutture residenziali di riabilitazione, di assistenza residenziale extraospedaliera, terapeutiche di psichiatria per adulti e neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.
- f) Chiese ed edifici aperti al culto
- g) Strutture fieristiche, ricreative, culturali e per lo spettacolo (quali cinema, teatri, auditorium, sale convegni e conferenze, discoteche e luoghi della cultura quali musei, biblioteche e archivi)
- h) Strutture ad alta ricettività quali coperture fisse per spettacoli all'aperto, sagre, luoghi di ristorazione e ospitalità, attività ricreative, con superficie utile maggiore di 200 mq o con capienza complessiva utile superiore a cento unità(**)
- i) Sale ricreative, oratori ed edifici assimilabili per funzioni con capienza utile superiore a cento unità (**);
- j) Stadi ed impianti sportivi, dotati di tribune anche mobili con capienza superiore a 100 persone(**);
- k) Mercati coperti, esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1500 mq e suscettibili di grande affollamento (**);
- l) Palazzi di Giustizia
- m) Carceri

PERE INFRASTRUTTURALI

- n) Opere d'arte (ponti, gallerie, ...) sulle strade provinciali e comunali privi di valide alternative la cui interruzione provochi situazioni di emergenza (interruzioni prolungate del traffico verso insediamenti produttivi e/o abitativi).
- o) Stazioni/fermata afferenti a linee non di competenza statale per il trasporto pubblico (stazioni/fermata ferroviarie, metropolitane e bus, nonché stazioni/fermata e depositi tramviari, stazioni/fermata per il trasporto pubblico su fune)
- p) Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani provinciali di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.
- q) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
- r) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc)
- s) Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
- t) Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e mobile, televisione)
- u) Impianti e industrie, con attività pericolose per l'ambiente (es. materie tossiche, prodotti radioattivi, chimici o biologici potenzialmente inquinanti, ecc)
- v) Edifici industriali in cui è prevista una presenza contemporanea media superiore a cento unità
- w) Silos di significative dimensioni e industrie rilevanti in relazione alla pericolosità degli impianti di produzione, lavorazione, stoccaggio di prodotti insalubri e pericolosi, quali materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti chimici potenzialmente inquinanti, e nei quali può avvenire un incidente rilevante per evento sismico.
- x) Opere di ritenuta di competenza regionale (piccole dighe)

(*) edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza

(**) Riferimento per la capienza (100 persone): art 1 del D.M. 19/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo." E successive modificazioni e D.M. 19/03/2015" Aggiornamento della regola tecnica di

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private"

(***) Il centro commerciale viene definito (d.lgs. n. 114/1998 e successive modificazioni) quale una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a questa destinazione specifica si precisa comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari. Servizi alle persone, ecc.).

Analogamente al Dal Decreto 3685, dalla Dduo 7237 si riscontra che per la classe 4 (strategico) l'edificio **viene classificato come tale anche se solo in parte ospita una delle funzioni elencate**; tale precisazione invece non viene fatta per gli edifici in classe III (rilevanti).

REGIONE EMILIA ROMAGNA

La legge regionale dell'Emilia Romagna che identifica le funzioni è il
DGR_2009_1661_elenco_edifici_strategici.

In seguito si riportano gli stralci delle definizioni delle funzioni strategiche e rilevanti:

<u>Allegato A</u>	
Categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.	
A1 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA STATALE	Tutte quelle di cui all'elenco A del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003).
A2 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE	
A2.1 - STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE	A2.1.1 - Sedi della regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane A2.1.2 - Agenzia regionale di protezione civile, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) A2.1.3 - Centri funzionali e di coordinamento di protezione civile (es. DI.COMA.C, COR, CCS, COM, COC, CUP, ecc.) A2.1.4 - Strutture regionali, provinciali e comunali, adibite all'attività logistica per il personale, i materiali e le attrezzature; edifici destinati all'informazione e all'assistenza alla popolazione individuati nei piani provinciali di protezione civile A2.1.5 - Altre strutture individuate nei piani provinciali di protezione civile
A2.2 - STRUTTURE SANITARIE	A2.2.1 - Ospedali e strutture sanitarie dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione A2.2.2 - Edifici e presidi sanitari locali ospitanti funzioni e attività connesse con la gestione dell'emergenza e del 118
A2.3 - OPERE INFRASTRUTTURALI	A2.3.1 - Strutture connesse con l'approvvigionamento, il deposito e la distribuzione dell'acqua potabile (es. impianti di potabilizzazione, dighe, serbatoi ecc.) A2.3.2 - Strutture connesse con la produzione, il deposito, il trasporto e la grande distribuzione di materiali combustibili e di energia elettrica, di importanza critica, individuati nei piani provinciali di protezione civile, nonché strutture connesse agli impianti di cogenerazione al servizio di insediamenti urbani e di aree produttive (sono escluse le reti) A2.3.3 - Strutture destinate alle comunicazioni e alla trasmissione di dati e informazioni per la gestione dell'emergenza, individuate nei piani provinciali di protezione civile (sono escluse le reti) A2.3.4 - Ponti e opere d'arte significative annesse alle strade classificate di tipo A e B ai sensi del D.Lgs 285/1992 e s.m, costituenti la rete viaria di interesse regionale A2.3.5 - Ponti e opere d'arte appartenenti a reti ferroviarie regionali di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, individuate nei piani provinciali di protezione civile A2.3.6 - Stazioni aeroportuali, eliporti, porti, stazioni marittime e grandi stazioni ferroviarie individuate nei piani provinciali di protezione civile A2.3.7 - Altre opere infrastrutturali individuate nei piani provinciali di protezione civile

Categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

B1 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA STATALE	Tutte quelle di cui all'elenco B del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003).
B2 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE	
B2.1 - STRUTTURE CON AFFOLLAMENTI SIGNIFICATIVI	<p>B2.1.1 - Scuole di ogni ordine e grado; centri di formazione professionale</p> <p>B2.1.2 - Servizi educativi per l'infanzia</p> <p>B2.1.3 - Strutture universitarie</p> <p>B2.1.4 - Strutture fieristiche, ricreative, culturali e per lo spettacolo (quali cinema, teatri, auditorium, sale convegni e conferenze, discoteche, musei, biblioteche) con capienza superiore a 100 persone ⁽¹⁾</p> <p>B2.1.5 - Stadi ed impianti sportivi, dotati di tribune anche mobili con capienza superiore a 100 persone ⁽²⁾</p> <p>B2.1.6 - Chiese ed edifici aperti al culto</p> <p>B2.1.7 - Residenze socio assistenziali, case di riposo e ogni altra struttura sanitaria con presenza di degenze</p> <p>B2.1.8 - Mercati coperti, esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita al dettaglio superiore a 1.500 mq</p>
B2.2 - OPERE INFRASTRUTTURALI	<p>B2.2.1 - Ponti sulle strade provinciali e comunali privi di valide alternative la cui interruzione provochi situazioni di emergenza (interruzioni prolungate del traffico verso insediamenti produttivi e/o abitativi)</p> <p>B2.2.2 - Stazioni e infrastrutture ferroviarie di competenza regionale, stazioni tramvarie, dei bus e della metropolitana</p> <p>B2.2.3 - Dighe, invasi artificiali con sbarramenti, individuati nei piani provinciali di protezione civile</p>
B2.3 - STRUTTURE CON ATTIVITA' PERICOLOSE PER L'AMBIENTE	<p>B2.3.1 - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del DLgs n. 334 del 17 agosto 1999, individuati nei piani provinciali di protezione civile</p> <p>B2.3.2 - Altre strutture individuate nei piani provinciali di protezione civile (quali discariche, inceneritori, impianti di trattamento delle acque reflue) il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di danni ambientali</p>

⁽¹⁾ Riferimento per la capienza (100 persone) art. I del D.M. 19/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo."

⁽²⁾ D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" artt. 1, 15 e 20

Nelle definizioni non si precisa se la funzione è contenuta totalmente o in parte.

REGIONE TOSCANA

La legge regionale della Toscana che identifica le funzioni è l'allegato A del Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R. di cui si riporta in seguito uno stralcio:

<p>A) "Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile"</p> <p>Gli edifici, il cui uso prevalente è da considerarsi strategico, sono:</p>	<p>B) "Edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso"</p> <p>Gli edifici, il cui uso prevalente è da considerarsi rilevante, sono:</p>
<p>1. Strutture ospedaliere e sanitarie</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ospedali, case di cura e strutture funzionali primarie annesse; b) aziende sanitarie, presidi medici, poliambulatori ed altre strutture sanitarie, dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione; c) centrali operative 118 <p>2. Strutture civili</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sedi istituzionali di enti pubblici; b) sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (centro operativo mobile, centro operativo comunale); c) centri funzionali di supporto alle attività di protezione civile; d) edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza <p>3. Strutture militari e assimilabili</p> <ul style="list-style-type: none"> a) caserme delle forze armate, dei carabinieri, della pubblica sicurezza, dei vigili del fuoco, della guardia di finanza, del corpo forestale dello Stato <p>4. Infrastrutture</p> <ul style="list-style-type: none"> a) centrali elettriche di importanza primaria; b) strutture primarie per le telecomunicazioni (radio, televisioni, telefonia fissa e portatile, ponti radio della rete nazionale); c) vie di comunicazione (strade, ferrovie) ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza; d) porti, aeroporti ed eliporti individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza; e) strutture primarie connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotto); f) strutture primarie connesse con il funzionamento di acquedotti locali <p>5. Altre strutture e infrastrutture specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.</p>	<p>1. Strutture per l'istruzione sia pubbliche che private</p> <ul style="list-style-type: none"> a) scuole di ogni ordine e grado, comprese le strutture funzionali primarie annesse; b) palestre annesse agli edifici scolastici; c) sedi universitarie, accademie, conservatori e relative strutture gestionali e di coordinamento <p>2. Strutture Civili</p> <ul style="list-style-type: none"> a) uffici amministrativi degli enti pubblici; b) uffici con notevole accesso al pubblico (uffici postali e bancari principali, centri civici, centri per convegni, mense); c) edifici con elevato contenuto artistico o patrimoniale (musei, biblioteche); d) edifici per il culto con superficie utile > 200 metri quadri; e) sale per lo spettacolo, teatri, cinema, sale da ballo, con capienza utile > 100 persone; f) edifici adibiti ad attività sportive o ad esse funzionali e destinati al pubblico, con capienza utile > 100 persone (stadi, tribune, palazzetti dello sport); g) grandi magazzini di vendita, mercati coperti, centri commerciali con superficie di vendita > 2500 metri quadri; h) edifici a destinazione residenziale con cubatura > 5.000 metri cubi ed altezza > 25 metri; i) edifici con destinazione alberghiera con capacità ricettiva > 50 persone; j) strutture sanitarie o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi) <p>3. Strutture industriali</p> <ul style="list-style-type: none"> a) edifici industriali ove sia prevista una presenza contemporanea media > 200 addetti; b) edifici industriali nei quali avvengono lavorazioni di materie insalubri o pericolose <p>4. Infrastrutture</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vie di comunicazione (strade, ferrovie, banchine portuali, piste aeroportuali, funivie) ed opere d'arte annesse, il collasso delle quali può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico; b) opere di ritenuta (dighe) con volume di acqua invasato > 50000 metri cubi o altezza dello sbarramento > 5 metri; c) impianti primari di depurazione <p>5. Altre strutture e infrastrutture individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni di protezione civile.</p>

Sia per gli edifici strategici che per quelli rilevanti si introduce il concetto di "prevalenza" della funzione strategica o rilevante rispetto alla dimensione del fabbricato.

REGIONE PIEMONTE

Per la definizione degli edifici strategici il Regione Piemonte fa riferimento al Decreto 3685 del 21_10_2003.

REGIONE LIGURIA

Attraverso la D.G.R. n. 1384/2003 anche la regione Liguria per la definizione degli edifici strategici fa riferimento al Decreto 3685 del 21_10_2003.

REGIONE MOLISE

Per la regione Molise non sono state trovate linee guida di riferimento per la definizione degli edifici strategici; per logica si rimanda quindi al Decreto 3685 del 21_10_2003.

REGIONE SARDEGNA

Per la regione Sardegna non sono state trovate linee guida di riferimento per la definizione degli edifici strategici; per logica si rimanda quindi al Decreto 3685 del 21_10_2003.

REGIONE VALLE D'AOSTA

Per la definizione degli edifici strategici il Regione Piemonte fa riferimento alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 di cui si riporta in seguito uno stralcio:

ALLEGATO 2

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1603 in data 04/10/2013

Articolo 3, comma 3, lettera c):

Elenco, ai fini di cui all'articolo 9, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Edifici e opere di interesse strategico

Edifici:

- edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale (*);
- edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali (*);
- edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*);
- strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.);
- centri funzionali di protezione civile;
- edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione;
- sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (*);
- centrali operative 118;
- presidi sanitari.

() limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza*

Opere infrastrutturali:

- vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali e comunali, ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;
- strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.);
- strutture connesse al funzionamento di acquedotti locali;
- strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione);
- altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.

Edifici e opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

Edifici:

- asili nido e scuole di ogni genere e grado;
- strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.);
- strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.);
- edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 3685 del 21.10.2003;
- stadi e impianti sportivi;
- strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.);
- edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati), o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.) suscettibili di grande affollamento;
- strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi.

Opere infrastrutturali:

- stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico;
- opere di ritenuta non di competenza statale;
- impianti di depurazione;
- altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani d'emergenza o in altre disposizioni di protezione civile.

Nelle definizioni non si precisa se la funzione è contenuta totalmente o in parte.

REGIONE VENETO

Per la definizione degli edifici strategici il Regione Veneto fa riferimento alla D.G.R. 28 novembre 2003, n. 3645.

ALLEGATO A (D.G.R. 28 novembre 2003, n. 3645)

CATEGORIE DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E OPERE INFRASTRUTTURALE DI RILIEVO FONDAMENTALE PER LA PROTEZIONE CIVILE

(art.2 comma 3 – Ordinanza PCM n.3274/03)

Il presente elenco attiene a Categorie di edifici ed opere infrastrutturali con destinazione d'uso di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile ed è parte integrante dell'elenco di cui alle opere di competenza dello Stato predisposto dal Dipartimento per la Protezione Civile.

EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO

Edifici in tutto o in parte destinati ad attività di:

- 1. Protezione civile di enti territoriali (regione, provincia, comune e comunità montane), inserite nei relativi piani o strumenti operativi di Protezione Civile (CO.R.Em.; C.O.R.; COM - Centri Operativi Misti; COC - Centri Operativi Comunali; Centro funzionale preposto alla gestione di situazioni di emergenza), ospitanti funzioni di:**
 - coordinamento, supervisione e controllo;
 - trasmissione dati e banche dati;
 - supporto logistico sia per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento) che per le operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto);
 - assistenza e informazione alla popolazione.
- 2. Strutture ad uso sanitario, pubbliche e private dotate di pronto soccorso (Ospedali, Cliniche e Case di cura accreditate – SUEM - centrali operative 118 e simili), presidi di assistenza sanitaria;**
- 3. Sedi amministrative Regionali, Provinciali, Comunali e di Comunità Montane ospitanti:**
 - Consiglio, Giunta e Presidente/Sindaco;
 - polizia municipale;
 - anagrafe;
 - uffici tecnici di edilizia pubblica e urbanistica.
- 4. Rimessaggio mezzi e attrezzature di base di cui alle attività precedenti.**

OPERE INFRASTRUTTURALI STRATEGICHE (edifici e manufatti vari)

Infrastrutture, identificabili anche per lotti funzionali, in tutto o in parte destinati ad attività di:

- 1. Stazioni ferroviarie e linee ferroviarie di competenza regionale;**
- 2. Stazioni di autobus, natanti, tramvie, filobus, taxi e metropolitane incluse in centri abitati di almeno 10.000 abitanti;**
- 3. Aeroporti ed eliporti di competenza regionale;**
- 4. Porti, Stazioni marittime, fluviali e lacuali di competenza regionale;**
- 5. Strade e relative opere d'arte, di competenza regionale, considerate "strategiche" nei piani di emergenza provinciali e comunali;**

6. Opere di presa, regolazione e adduzione degli acquedotti fino alle dorsali cittadine;
7. Produzione, regolazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di media tensione;
8. Produzione, regolazione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili fino alle dorsali cittadine;
9. Servizi di comunicazione pubblica a diffusione nazionale e locale (radio, telefonia fissa e mobile e televisione);
10. Rimessaggio mezzi e attrezzature di base di cui alle attività precedenti.

ALLEGATO B (D.G.R. 28 novembre 2003, n. 3645)

CATEGORIE DI EDIFICI E OPERE INFRASTRUTTURALI CHE POSSONO ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE COLLASSO

(art.2 comma 3 – Ordinanza PCM n.3274/03)

Il presente elenco attiene a Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collaudo ed è parte integrante dell'elenco di cui alle opere di competenza dello Stato predisposto dal Dipartimento per la Protezione Civile.

EDIFICI RILEVANTI

Edifici destinati a qualsiasi attività di altezza superiore ai 24 metri alla linea di gronda.

Edifici in tutto o in parte destinati ad attività di:

1. Asili e scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private;
2. Stadi, palazzetti dello sport e palestre;
3. Altre strutture pubbliche e private di cui al comparto sanitario (AULSS), socio-sanitarie e socio-assistenziali non citate nell'allegato A (comprese case per anziani e disabili);
4. Edifici ad uso pubblico di dimensioni significative e soggetto a grande affollamento;
5. Centri commerciali, grandi magazzini e mercati coperti con superficie superiore o uguale a 5.000 mq;
6. Musei, biblioteche e sale espositive con superfici superiori o uguali a 1.000 mq e non soggetto a vincoli monumentali;
7. Sale ad uso pubblico per spettacoli, convegni e manifestazioni con capienza superiore a 100 unità;
8. Sedi centrali di Banche, Operatori finanziari e uffici postali;
9. Industrie con personale impiegato superiore a 100 unità o di rilevanza in relazione alla pericolosità degli impianti e delle sostanze lavorate;
10. Attività di tipo alberghiero con capienza superiore o uguale a 100 unità;
11. Chiese e locali di culto non soggetti a vincoli monumentali;
12. Rimessaggio mezzi e attrezzature di base di cui alle attività precedenti.

OPERE INFRASTRUTTURALI (edifici e manufatti vari) RILEVANTI

Infrastrutture, identificabili anche per lotti funzionali, in tutto o in parte destinati ad attività di:

- 1. Collegamenti tra capoluoghi di provincia e comuni e tra comuni e frazioni, incluse le relative opere d'arte;**
- 2. Opere di sbarramento, dighe di ritenuta e traverse con altezza compresa tra 10 e 15 metri o che determinano un volume di invaso compreso tra 100.000 mc. e 1 mil.mc.;**
- 3. Rimessaggio mezzi e attrezzature di base di cui alle attività precedenti.**

In questo caso sia per gli edifici strategici che per quelli rilevanti la funzione è attribuita se è ospitata in tutto o in parte nell'edificio.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Per la definizione degli edifici strategici il Regione Friuli Venezia Giulia fa riferimento degli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.

Art. 2 (Edifici di interesse strategico e opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (Classe d'uso IV - DM 14.01.2008 e successive modificazioni ed integrazioni4))

1. Gli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile sono quelli in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo quali alloggiamenti e vettovagliamento, strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile quali stoccaggio, movimentazione, trasporto, comprese le strutture per l'alloggiamento di strumentazione di monitoraggio con funzione di allerta, autorimesse e depositi, strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo è regolato dai seguenti soggetti istituzionali: a) organismi governativi; 3 Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPR 22/10/2014, n. 0202/Pres. (B.U.R. 5/11/2014, n. 45). 4 Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPR 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14). b) uffici territoriali di Governo; c) Protezione civile regionale e comunale e associazioni di volontariato di protezione civile; d) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; e) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia; f) Forze armate; g) Forze di polizia; h) Corpo forestale dello Stato e regionale; i) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; j) Consiglio Nazionale delle Ricerche; k) Corpo nazionale di soccorso alpino; l) Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale; m) Ente nazionale per le strade; n) Società di gestione autostradale; o) Friuli Venezia Giulia Strade SpA; p) Rete Ferroviaria Italiana; q) Proprietari e gestori della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione elettrica.

2. Altri edifici di interesse strategico sono: a) gli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità, ospedali di rilievo regionale, edifici di ospedali della rete ospedaliera regionale ospitanti i servizi la cui funzionalità è essenziale nelle situazioni di emergenza, quali pronto soccorso, dipartimento di emergenza, centrali operative del 118, aree chirurgiche e di terapia intensiva, edifici di Aziende per i Servizi Sanitari e Aziende Ospedaliere ospitanti funzioni operative per l'emergenza; b) gli edifici individuati nel piano di protezione civile regionale e comunale.

3. Le opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile consistono in: a) strutture primarie, connesse con il funzionamento di acquedotti, quali opere di presa, regolazione e adduzione; b) strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili; c) strutture connesse con il funzionamento di servizi di comunicazione a distribuzione nazionale e regionale, quali radio, televisioni, telefonia fissa e mobile, ponti radio; d) autostrade, strade statali e regionali, ed opere d'arte anesse, quali ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, sistemi di informazione all'utenza, torri faro; e) strade provinciali e comunali ed opere d'arte anesse, individuate nei piani di protezione civile, quali ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, sistemi di informazione all'utenza, torri faro; f) stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime; g) dighe; h) impianti classificati come grandi stazioni ferroviarie, reti ferroviarie ed opere d'arte anesse; i) altre strutture e infrastrutture specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza. Art. 3 (Edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Classe d'uso III - DM 14.01.2008 e successive modificazioni ed integrazioni5))

1. Gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono: a) gli edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane; b) le strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali; c) gli edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale, fatte salve le eventuali diverse direttive, disposizioni e linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato emanate con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.01.2008 e successive modificazioni ed integrazioni⁶ ed alla relativa circolare ministeriale esplicativa 2.02.2009 n. 617 e successive modificazioni ed integrazioni⁷.

2. Rientrano tra gli edifici e le strutture di cui al comma 1, lettere a), b) e c) quelli adibiti a: a) sedi degli Enti pubblici e sedi adibite a funzione pubblica di dimensioni significative e soggette a rilevante accesso di pubblico; b) asili nido, scuole di ogni ordine e grado, sedi universitarie, accademie, conservatori, collocati in edifici ad uso esclusivo, compresi i locali adibiti a mensa, le palestre e le case dello studente annessi; c) edifici di ospedali regionali, pubblici e privati accreditati, ospitanti servizi non essenziali ai fini dell'emergenza, edifici ospitanti sedi ed uffici di Aziende per i Servizi Sanitari e Aziende Ospedaliere non operative ai fini dell'emergenza, altre strutture residenziali sanitarie o socio-assistenziali per non autosufficienti, quali case di riposo, case di cura e orfanotrofi, poste in edifici ad uso esclusivo; 5 Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14). 6 Parole aggiunte da art. 3, c. 1, DPReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14). 7 Parole aggiunte da art. 3, c. 1, DPReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14). d) edifici per il culto con superficie utile maggiore di 200 metri quadrati ed opere in elevazione di pertinenza; e) sale ad uso pubblico, quali auditorium, teatri, sale multimediali, centri sociali e socioassistenziali e sale polifunzionali, con capienza utile superiore a cento unità; f) strutture ad alta ricettività, quali coperture fisse per spettacoli all'aperto, sagre, luoghi di ristorazione e attività ricreative, con superficie utile maggiore di 200 metri quadrati o con capienza complessiva utile superiore a cento unità; g) ricreatori, oratori ed edifici assimilabili per funzione con capienza utile superiore a cento unità; h) impianti destinati al pubblico adibiti ad attività sportive quali stadi e palazzetti dello sport, comprese opere ed infrastrutture connesse, quali parcheggi in struttura; i) discoteche, sale da gioco e simili con capienza utile superiore a cento unità; j) centri commerciali, grandi magazzini, mercati coperti, fiere stabili, di superficie superiore a 5000 metri quadrati; k) palazzi di giustizia; l) carceri; m) impianti termoelettrici, industrie con attività pericolose per 'ambiente (es. materie tossiche, prodotti radioattivi, chimici o biologici potenzialmente inquinanti, ecc.); n) edifici industriali in cui è prevista una presenza contemporanea media superiore a cento unità; o) silos di significative dimensioni e industrie rilevanti in relazione alla pericolosità degli impianti di produzione, lavorazione, stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi, quali materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti chimici potenzialmente inquinanti, e nei quali può avvenire un incidente rilevante per evento sismico. 3. Le altre opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono: a) le stazioni per il trasporto pubblico su gomma e su rotaia; b) le stazioni per il trasporto pubblico su fune, comprese le strutture necessarie al funzionamento della via di trasporto su fune; c) le autorimesse ad uso pubblico in struttura con più di trecento unità di sosta a disposizione; d) le opere di ritenuta idraulica con altezza dello sbarramento maggiore di 5 metri o con volume di invaso superiore a 50.000 metri cubi; e) gli impianti primari di depurazione.

Nella definizione si riscontra che per la classe 4 (strategico) l'edificio viene classificato come tale anche se solo in parte ospita una delle funzioni elencate; tale precisazione invece non viene fatta per gli edifici in classe III (rilevanti).

REGIONE MARCHE

Per la definizione degli edifici strategici la Regione Marche fa riferimento al DGRM-n.-1520-del-11.11.2003.

Elenco delle categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico, di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

Edifici:

- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale (*).
- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Provinciale (*).
- Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali (*).
- Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*).
- Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (SOUP, SOI, CPPC, COM, COC, etc.).
- Centri funzionali di protezione civile.
- Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza regionali, provinciali, comunali o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.
- Ospedali e strutture sanitarie dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione.
- Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (*).
- Centrali operative 118.
- Presidi sanitari locali.

(*) *Limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza.*

Primo elenco delle categorie di edifici e di opere infrastrutturali, di competenza regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Premessa

Il presente elenco è formulato attualmente in via preliminare e generale, tenendo conto delle categorie di edifici e infrastrutture che, in caso di collasso, possono provocare consistenti perdite di vite umane.

Tuttavia è evidente che una identificazione più precisa e puntuale sarà possibile solo a seguito della acquisizione di ulteriori dati in grado di configurare scenari più certi, anche attraverso lo studio di campioni significativi.

La stima del patrimonio cosiddetto "rilevante" dovrà quindi tener conto di ulteriori indagini, riguardanti anche gli edifici pubblici e le attività industriali, commerciali e produttive.

Una volta acquisiti tali elementi sarà possibile calibrare ulteriori scelte sulle tipologie da individuare, sull'eventualità di adozione di "soglie" minime di rilevanza, sul relativo impatto numerico ed economico e sul tipo di intervento.

Edifici

- Asili nido e scuole di ogni ordine e grado.
- Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, mostre, etc.).
- Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, etc.).
- Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n° 3685 del 21.10.2003.
- Stadi ed impianti sportivi.
- Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospedali, case di cura, cliniche, case di riposo, ospizi, orfanotrofi, etc.).
- ***Edifici e strutture aperte al pubblico adibite a grandi strutture di vendita, come definite dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 5 della Legge regionale n. 26 del 4 ottobre 1999, come modificata dalla Legge regionale n. 19 del 15 ottobre 2002, in attuazione del Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.***
- Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi.

Nelle definizioni non si precisa se la funzione è contenuta totalmente o in parte.

REGIONE UMBRIA

Per la definizione degli edifici strategici e rilevanti la Regione Umbria fa riferimento all'allegato A del DGR-1700-03.

ELENCO «A».

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

Edifici:

- edifici destinati a sedi dell'Amministrazione regionale (*)
- edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale (*)
 - edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*)
 - edifici destinati a sedi di Comunità montane (*)
 - strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, etc.)
 - centri funzionali di protezione civile

- edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
 - ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
 - sedi Aziende unità sanitarie locali (*)
 - centrali operative 118
 - presidi sanitari

(*) Limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza.

ELENCO «B».

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Edifici:

- asili nido e scuole di ogni ordine e grado
- strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.)
- strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.)
- edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto del capo del Dipartimento della protezione civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003
 - stadi ed impianti sportivi
 - strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.)
 - edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati) o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.), suscettibili di grande affollamento
 - strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi.

Nelle definizioni non si precisa se la funzione è contenuta totalmente o in parte.

REGIONE LAZIO

Per la definizione degli edifici strategici e rilevanti la Regione Lazio fa riferimento alla delibera DGR-793_2020.

A. CLASSE D'USO IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di evento sismico come, in particolare, di seguito indicate:

- Strutture Ospedaliere *

1. Ospedali, Case di Cura, Cliniche, Ambulatori ospedalieri, Istituti di ricovero e cura a carattere Scientifico, Aziende Unità Sanitarie Locali;

- Strutture per l'istruzione, comprese le palestre scolastiche, inserite nei Piani di Emergenza di Protezione Civile comunali che possono ospitare funzioni strategiche (centro coordinamento soccorsi (CCS); centro operativo misto (COM); centro operativo comunale (COC), eccetera;

- Strutture Civili *

1. Sedi degli uffici statali, regionali e provinciali, solo relativamente a quelle che ospitano funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo, strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione;

2. Municipi e sedi comunali decentrate;

3. Sedi degli uffici territoriali del Governo;

4. Sedi della Protezione Civile e relative strutture adibite all'attività di Protezione Civile;

5. Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali, Organismi internazionali;

6. Uffici Giudiziari e Carceri.

- Strutture Militari *

1. Caserme delle Forze Armate, dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, della Guardia di Finanza, della Pubblica Sicurezza, dei Vigili del Fuoco.

- Strutture Industriali

1. Industrie con attività di produzione di "sostanze pericolose per l'ambiente" (Decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) in cui può avvenire un incidente rilevante per evento sismico.

- Infrastrutture
 1. Centrali Elettriche ad Alta Tensione;
 2. Digue connesse al funzionamento di acquedotti ed a impianti di produzione di energia elettrica;
 3. Gallerie di reti viarie di tipo A o B, Ponti di reti viarie di tipo A o B e Viadotti di reti viarie di tipo A o B (Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"), o di tipo C se appartenenti a itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non serviti da strade di tipo A o B;
 4. Gallerie di reti ferroviarie, Ponti di reti ferroviarie e Viadotti di reti ferroviarie;
 5. Impianti per le telecomunicazioni (radio, televisioni, ponti radio ecc.), con altezza maggiore o uguale a 15 metri non su fabbricati esistenti;
 6. Autostrade ed opere d'arte annesse;
 7. Grandi stazioni o Terminal ferroviari, stazioni o Terminal aeroportuali, eliporti e porti.

B. CLASSE D'USO III: Costruzioni rilevanti il cui uso preveda affollamenti significativi con riferimento a un eventuale collasso della struttura, come, in particolare, di seguito indicate:

- Strutture per l'Istruzione *
 1. Asili nido, scuole ed istituti di istruzione, pubblici e privati, di ogni ordine e grado;
 2. Università;
 3. Conservatori statali, accademie di Belle Arti (statali e non statali), istituti musicali, Accademie statali di danza e di Arte, Istituti statali superiori per le industrie Artistiche;
 4. Case famiglia e Strutture educative per i minori;
 5. Uffici scolastici regionali.
- Strutture civili *
 1. Sedi degli uffici statali, regionali e provinciali, destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane e che non ricadono in classe d'uso IV;
 2. Residenze Sanitarie Assistenziali;
 3. Alberghi (art. 2, comma 1, lettera a) R.R. 17/2008 e successive modifiche), Ostelli per la Gioventù (art. 5 R.R. 08/2015 e successive modifiche);
 4. Attività Commerciali con cubatura ≥ 5000 metri cubi;
 5. Stadi, Palazzi dello Sport, Palestre, Impianti per lo sport compresi i servizi di supporto per l'attività sportiva (spogliatoi, ecc.), e spazi per il pubblico (coperture e tribune di impianti sportivi, ecc.);
 6. Auditorium, Biblioteche, Cinema, Edifici per mostre, Ludoteche, Musei, Pinacoteche e Teatri;
 7. Banche, Centri Commerciali (art.4, comma 1, lettera g del d.lgs. 114/1998 e successive modifiche);
 8. Mercati coperti;

9. Chiese, Campanili, Chiese cimiteriali ed Edifici di Culto non ricadenti nelle disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense;
 10. Obitori e camere mortuarie;
 11. Centri polifunzionali;
 12. Uffici postali;
- Strutture Industriali*
1. Industrie con attività pericolose per l'ambiente non ricadenti nella Classe IV;
- Infrastrutture
1. Centrali Elettriche a Media Tensione, Centrali di cogenerazione, Impianti eolici, Termovalorizzatori;
 2. Digue non ricadenti nella Classe IV, ma comunque rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso;
 3. Metropolitana e Stazioni della Metropolitana, Edifici delle Stazioni di autobus e tranvie;
 4. Gallerie di reti viarie, viadotti di reti viarie e ponti di reti viarie, ricadenti nel tipo C se non già indicato in Classe IV la cui interruzione provochi situazioni di emergenza.

A tutte le costruzioni, opere e/o attività miste, si applica la classe d'uso della destinazione che assicura una maggiore sicurezza per la pubblica e privata incolumità di cose e persone.

* come unica unità strutturale o anche se inserito all'interno di edifici adibiti ad altra destinazione d'uso.

In molte funzioni, sia per gli edifici strategici che per quelli rilevanti, l'attribuzione dell'intero fabbricato è data se la funzione è anche solo parzialmente presente.

REGIONE ABRUZZO

Per la definizione degli edifici strategici e rilevanti la Regione Lazio fa riferimento alla delibera DGR1009-2008.

Destinazione	Precisazioni
A.1 : EDIFICI <ul style="list-style-type: none"> a) Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale ⁽¹⁾ b) Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Provinciale ⁽¹⁾ c) Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali ⁽¹⁾ d) Edifici destinati a sedi di Comunità Montane ⁽¹⁾ e) Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.) ⁽²⁾ f) Centri funzionali di protezione civile ⁽³⁾ g) Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza ⁽²⁾ h) Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione i) Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali ⁽¹⁾ j) Centrali operative 118 k) Presidi sanitari ⁽⁴⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza; (2) Individuate nei piani di emergenza comunali, intercomunali, provinciali e regionali esistenti; (3) Definiti in base al DPCM 15.12.1998; (4) Limitatamente agli edifici ospitanti i distretti sanitari di base;
A.2 : OPERE INFRASTRUTTURALI <ul style="list-style-type: none"> a) Vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d'arte annesse ⁽⁵⁾, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza ⁽²⁾ b) Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza ⁽²⁾ c) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica ⁽⁶⁾ d) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.) e) Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali ⁽⁷⁾ f) Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione) ⁽⁸⁾ g) Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza ⁽²⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> (5) Ponti, viadotti, sottopassi, gallerie, cavalcavia, ecc.; (6) Fino ad impianti di media tensione e cabine di trasformazione "alte" (superiori ad un piano); (7) Limitatamente alle reti di adduzione primaria; (8) Pubbliche e private, limitatamente alle strutture costituenti le dorsali;

* Per "competenza regionale" si intendono gli edifici e le infrastrutture che svolgono o ospitano funzioni di interesse strategico o rilevante per la Regione, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.

ALLEGATO, come parte integrante alla delibera n. 1009 del 29 OTT. 2008
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Gerlani)
 Gerlani



Destinazione	Precisazioni
B.1 : EDIFICI	
a) Asili nido e scuole di ogni ordine e grado ⁽⁹⁾ b) Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.) c) Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.) d) Edifici aperti al culto ⁽¹⁰⁾ non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n° 3685 del 21.10.2003 e) Stadi ed impianti sportivi ⁽¹¹⁾ f) Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.) ⁽¹²⁾ g) Edifici e strutture aperte al pubblico destinate all'erogazione di servizi (uffici pubblici e privati) ⁽¹³⁾ , o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.) ⁽¹⁴⁾ suscettibili di grande affollamento h) Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi ⁽¹⁵⁾	(9) Scuole elementari, medie, superiori, centri di formazione professionale, scuole private, Università, ecc.; (10) Chiese, cappelle pubbliche, ecc.; (11) Dotati di strutture fisse superiori almeno ad un piano e/o di tribune fisse; (12) Ospedali, case di cura, e tutte le strutture, anche convenzionate, che prevedono la degenza; (13) Suscettibili di grande affollamento; (14) Centri commerciali, grandi magazzini, mercati coperti, ecc., con superficie utile aperta al pubblico superiore a 1.000 m ² ; (15) Strutture industriali soggette agli artt. 6 o 8 del D.Lgs 334/99 e s.m.i.;
B.2 : OPERE INFRASTRUTTURALI	
a) Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico ⁽¹⁶⁾ b) Opere di ritenuta non di competenza statale ⁽¹⁷⁾ c) Impianti di depurazione ⁽¹⁸⁾ d) Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità ⁽¹⁹⁾ eventualmente individuati in piani d'emergenza o in altre disposizioni di protezione civile ⁽²⁰⁾ GRANDE REGIONE D'ABRUZZO DIREZIONE LL.PP. e PROTEZIONE CIVILE La presente copia, composta di n. facciate, è conforme all'originale esistente presso questo Servizio. L'Aquila, il ... 22.01.2008.....	(16) Stazioni ferroviarie, aeroportuali, navali, terminal autobus, tranvie-metropolitane, ecc.; (17) Dighe, sbarramenti ed invasi di competenza regionale o provinciale; (18) Inclusi gli impianti per il trattamento delle acque ed i serbatoi ad uso privato superiori a 1.000 m ³ ; (19) Inclusi i ponti sulle strade provinciali e comunali privi di valide alternative, la cui interruzione provochi situazioni di isolamento; (20) Individuate nei piani di emergenza comunali, intercomunali, provinciali e regionali esistenti;

* Per "competenza regionale" si intendono gli edifici e le infrastrutture che svolgono o ospitano funzioni di interesse strategico o rilevante per la Regione, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.

Nelle definizioni non si precisa se la funzione è contenuta totalmente o in parte.

REGIONE TRENTINO

Per la definizione degli edifici strategici e rilevanti la Regione Lazio fa riferimento alla delibera n°288 del 27/03/2018.

Elenco A:

Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274)

1. Edifici di interesse strategico:

- a) edifici considerati strategici ai fini di protezione civile, ospitanti funzioni o attività connesse con la gestione dell'emergenza (p.e. sedi dei Comitati operativi comunali per la Protezione civile).
 - b) sede dell'Agenzia per la Protezione civile e del Centro funzionale provinciale a Bolzano;
 - c) caserme ed edifici dei vigili del fuoco permanenti, dei vigili del fuoco volontari dei capoluoghi di distretto, dei punti d'appoggio dei vigili del fuoco e della scuola provinciale antincendi;
 - d) edifici del sistema sanitario pubblico e privato (ospedali, cliniche e presidi sanitari dotati di pronto soccorso);
 - e) centrale provinciale d'emergenza rispondente ai numeri 115/118 e centrale del Numero Unico Europeo 112;
 - f) sede operativa dell'Associazione provinciale di Soccorso Croce Bianca e della Croce Rossa Italiana a Bolzano;
2. Opere infrastrutturali di interesse strategico:
- a) infrastrutture considerate strategiche per il mantenimento delle vie di comunicazione ai fini di protezione civile;
 - b) aeroporti;
 - c) eliporti per il servizio di soccorso provinciale;
 - d) strutture per la produzione, il trasporto e la distribuzione d'energia elettrica;
 - e) strutture per la produzione, il trasporto e la distribuzione di combustibili (p.e. gasdotti);
 - f) strutture per l'approvvigionamento di acqua potabile;
 - g) strutture finalizzate alla comunicazione e alla trasmissione di dati:
 1. rete provinciale di radio-comunicazione;

2. impianti di trasmissione della Radiotelevisione Azienda Speciale (RAS);
3. reti di diffusione di emittenti radio e televisive, che, con la sottoscrizione di un contratto con l'Agenzia per la Protezione civile, partecipano al sistema d'informazione per la popolazione;
4. telefonia fissa;
- h) reti ferroviarie

Elenco B:

Categorie di edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274)

1. Edifici rilevanti:

- a) scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- b) stadi, palazzetti dello sport e palestre ad uso pubblico per manifestazioni sportive con capacità superiore a 200 persone;
- c) sale ad uso pubblico per spettacoli, convegni e manifestazioni con capacità superiore a 200 persone;
- d) chiese e locali di culto aperte al pubblico con capacità superiore a 200 persone;
- e) centri commerciali, grandi magazzini e mercati coperti con superficie utile superiore o uguale a 2.000 mq;
- f) case di cura;
- g) edifici di rilevante interesse storico, artistico, culturale.

2. Opere infrastrutturali ed impianti rilevanti:

- a) impianti soggetti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105;
- b) dighe ed invasi idrici con capacità superiore a 5.000 mc (ai sensi del D.M. 26 giugno 2014 e della L.P. 21/90);
- c) impianti di incenerimento o smaltimento e di depurazione che servono più di 50.000 abitanti equivalenti;
- d) centrali di teleriscaldamento;
- e) gallerie di classe A e di classe B (con traffico giornaliero medio $TGM \geq 4.500$ unità per senso di marcia) ai sensi del D.P.P. n. 28 del 27 giugno 2006;

- f) ponti di luce ≥ 20 m e con traffico giornaliero medio TGM ≥ 4.500 unità per senso di marcia; ponti di luce ≥ 30 m (la cui funzione non può essere assolta nell'arco delle 48h successive all'evento dall'installazione di un ponte Bailey).

Nelle definizioni non si precisa se la funzione è contenuta totalmente o in parte.

REGIONE CAMPANIA

Per la definizione degli edifici strategici e rilevanti la Regione Campania fa riferimento alla delibera N. 3573.del 5 dicembre 2003.

Elenco A

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli interventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile

Edifici:

- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale(*)
- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Provinciale(*)
- Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali(*)
- Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*)
- Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (C OM, COC, ecc.)
- Centri funzionali di protezione civile
- Edifici, ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
- Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali
- Centrali operative 118
- Presidi sanitari

(*)limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza

Opere infrastrutturali

- Vie di comunicazione (strade ferrovie ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d'arte anesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto, distribuzione di energia elettrica
- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto, distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti ecc.)
- Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
- Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
- Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza

Elenco B

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

Edifici:

- Asili nido e scuole di ogni genere
- Strutture ricreative (cinema teatri, discoteche ecc.)
- Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.)
- Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'Allegato 1 elenco B punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.3685 del 21.10.2003
- Stadi e impianti sportivi
- Strutture sanitarie e/o socio assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi ecc.)
- Edifici e strutture aperte al pubblico destinate all'erogazione di servizi (uffici pubblici e privati) o adibite al commercio (centri commerciali) suscettibili di grande affollamento
- Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi

Infrastrutture:

- Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico
- Opere di ritenuta non di competenza statale
- Impianti di depurazione
- Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani di emergenza o in altre disposizioni di protezione civile

Nelle definizioni non si precisa se la funzione è contenuta totalmente o in parte nell'edificio.

REGIONE PUGLIA

Per la definizione degli edifici strategici e rilevanti la Regione Puglia fa riferimento alla delibera 1214_2011_1.

A) **“Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile”.**

Gli edifici, il cui uso prevalente è da considerarsi strategico e, quindi, ricadenti in **classe IV** ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Nome Tecniche per le Costruzioni”, sono individuabili come di seguito riportati:

A1. Strutture Ospedaliere e sanitarie

- a) Ospedali, case di Cura e strutture funzionali primarie annesse;
- b) Aziende sanitarie, presidi medici, poliambulatori ed altre strutture sanitarie, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione;
- c) Centrali operative 118.

A2. Strutture Civili

- a) Edifici destinati a centri funzionali di supporto alle attività di protezione civile e strutture specificate nei piani di Protezione Civile;
- b) Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- c) Edifici destinati a sedi di Sale Operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, Croce Rossa Italiana);
- d) Edifici destinati a sedi istituzionali dei Comuni, delle Province, della Regione e delle Prefetture;
- e) Edifici destinati a sedi di Sale Operative dell'A.R.P.A. Puglia, del C.N.R., dell'A.N.A.S. e Società di gestione autostradale;
- f) Gestore della rete di trasmissione nazionale, proprietari della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione di energia elettrica.

A3. Strutture Militari

- a) Caserme delle Forze Armate, dei Carabinieri, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato.

A4. Infrastrutture

- a) Centrali Elettriche di importanza primaria;
- b) Strutture primarie per le telecomunicazioni (radio, televisioni, telefonia fissa e portatile, ponti radio della rete nazionale);
- c) Vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- d) Porti, aeroporti, eliporti e stazioni ferroviarie individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- e) Strutture primarie connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.);
- f) Strutture primarie connesse con il funzionamento di acquedotti.

B) "Edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso".

Gli edifici, il cui uso prevalente è da considerarsi rilevante per affollamenti e, quindi, ricadenti in **classe III** ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove Nome Tecniche per le Costruzioni", sono individuati come di seguito riportati:

B1. Strutture per l'Istruzione sia pubbliche che private

- a) Asili nido, scuole di ogni ordine e grado, centri di formazione professionale comprese le strutture funzionali primarie annesse;
- b) Palestre annesse agli edifici scolastici;
- c) Sedi universitarie, accademie, conservatori e relative strutture gestionali e di coordinamento.

B2. Strutture Civili

- a) Edifici destinati a Uffici amministrativi dei Comuni, delle Province, della Regione e delle Prefetture;
- b) Edifici destinati a Uffici amministrativi dell'A.R.P.A. Puglia, del C.N.R., dell'A.N.A.S. e Società di gestione autostradale;
- c) Uffici con notevole accesso al pubblico (uffici postali e bancari principali, centri civici, centri per convegni, mense e centri di aggregazione giovanili, ecc.);
- d) Uffici giudiziari e penitenziari;
- e) Edifici con elevato contenuto artistico e/o storico e/o patrimoniale quali musei e biblioteche;
- f) Edifici per il culto con superficie utile > 200 mq;
- g) Strutture fieristiche, ricreative, culturali, sale per lo spettacolo, teatri, cinema, sale da ballo, con capienza utile > 100 persone;
- h) Edifici adibiti ad attività sportive o ad esse funzionali e destinati al pubblico, con capienza utile maggiore di 100 persone (Stadi, tribune, palazzetti dello sport);
- i) Grandi magazzini di vendita, mercati coperti, centri commerciali e similari con superficie di vendita > 1500 mq;
- j) Edifici con destinazione alberghiera con capacità ricettiva > 50 persone;

k) Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (orfanotrofi, case di riposo, oratori, ecc.).

B3. Strutture industriali

- a) Edifici industriali ove sia prevista una presenza contemporanea media > 200 addetti;
- b) Edifici industriali nei quali avvengono lavorazioni di materie insalubri o pericolose di cui all'Allegato A, del D. Lgs. 17agosto 1999 n. 334 e s.m.i..

B4. Infrastrutture

- a) Vie di comunicazione (strade, ferrovie, banchine portuali, piste aeroportuali, funivie, ecc.) ed opere d'arte annesse, il collasso delle quali può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico;
- b) Opere di ritenuta (dighe) con volume di acqua invasato > 50.000 mc, o altezza del relativo sbarramento > 5 m;
- c) Discariche ed Impianti primari di depurazione che in caso di collasso possono determinare gravi conseguenze in termini di danni ambientali.

In queste definizioni sia per la classe III che per la classe IV la funzione viene riconosciuta quando si ha la prevalenza della stessa all'interno dell'edificio.

REGIONE CALABRIA

Per la definizione degli edifici strategici e rilevanti la Regione Calabria fa riferimento alla Deliberazione n. 292 della seduta del 14.07.2014.

ELENCO "A"

Edifici:

- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione regionale (*);
- Edifici destinati a sedi delle Amministrazioni provinciali (*);
- Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*);
- Edifici destinati a sedi di Comunità montane (*);
- strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC,etc.) ;
- centri funzionali di protezione civile;
- edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione;
- sedi Aziende unità sanitarie locali; (*)
- centrali operative 118 ;
- presidi sanitari.

(*) Limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza.

Opere infrastrutturali

- vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali ed opere d'arte annesse limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica con esclusione degli impianti mineolici con potenza fino a 60 Kw.

- strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.);
- strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali;
 - strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione);
 - altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.

ELENCO "B"

Edifici:

- asili nido e scuole di ogni ordine e grado;
- strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.);
- strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.) con superficie > 150 mq.
- edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto del capo del Dipartimento della protezione civile, n. 3685 del 21 ottobre.
- impianti sportivi e palestre con superficie coperta > 200 mq.
- impianti sportivi all'aperto con tribune di capienza oltre 100 posti.
- centri di ricreazione, discoteche, cinema con superficie coperta > 200 mq.
- strutture sanitarie e/o socio assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.);
- case di riposo/centri di riabilitazione/RSA limitatamente a quelli con oltre 25 posti letto o con superficie > 500 mq.
- edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati) con superficie > 150 mq.
- edifici da adibire al commercio (centri commerciali, ecc.) con superficie > 400 mq.
- strutture a carattere industriale non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi.

Infrastrutture:

- stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico;
- opere di ritenuta non di competenza statale;
- impianti di depurazione;
- altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani d'emergenza o in altre disposizioni di protezione civile.

Nelle definizioni non si precisa se la funzione è contenuta totalmente o in parte nell'edificio.

REGIONE SICILIA

Per la definizione degli edifici strategici e rilevanti la Regione Calabria fa riferimento alla Deliberazione DDG n_8 del 13-01-2020.

ELENCO "A"

Categorie tipologiche di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile

Codice A.1: EDIFICI di competenza regionale con finalità di protezione civile ospitanti in tutto o in parte funzioni di soccorso, assistenza, comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo, strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile, strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri.

1. Ospedali, poliambulatori e strutture sanitarie dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione
2. Centrali operative 118
3. Cliniche e case di cura (d)
4. Presidi sanitari locali (ambulatori, guardie mediche etc.)
5. Sedi Aziende unità sanitarie locali (a)
6. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione regionale (a)
7. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale (a)
8. Edifici destinati a sedi comunali (a)
9. Edifici destinati a comunità montane (a)
10. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM e COC) (b)
11. Edifici sede di enti territoriali con finalità d'uso connesse alla gestione dell'emergenza (enti fieristici, consorzi di bonifica, enti parco o riserve)
12. Centri funzionali di protezione civile (c)
13. Immobili necessari per le comunicazioni ed i servizi di emergenza individuati nei piani di protezione civile
14. Edifici ed opere individuate nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
15. Caserme e strutture del corpo forestale della Regione siciliana
16. Strutture ospitanti enti di ricerca a supporto della protezione civile
17. Strutture locali della Croce Rossa Italiana
18. Strutture locali del corpo nazionale Soccorso Alpino
19. Strutture connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
20. Edifici di proprietà non statale ospitanti caserme o sedi di Forze armate, Carabinieri, Pubblica sicurezza, Vigili del fuoco, Guardia di finanza (e)
21. Strutture di proprietà non statale utilizzate da organismi ed enti anche statali con funzione di intervento e soccorso alla popolazione (e)

NOTE

- (a) Limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza
- (b) Con riferimento ai piani comunali e provinciali di emergenza esistenti
- (c) Definiti in base al D.P.C.M. 15 dicembre 1998
- (d) Rif. circ. Min. LL.PP. n. 25882 del 5 marzo 1985
- (e) Funzioni dello Stato esercitate in immobili di proprietà di altri soggetti diversi dallo Stato

Codice A.2. OPERE INFRASTRUTTURALI

1. Autostrade in concessione e relative opere d'arte
2. Vie di comunicazione (stradale e ferroviaria, ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza (vie di fuga o di accesso ai centri urbani)
3. Stazioni aeroportuali regionali
4. Aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di protezione civile,
5. Porti e stazioni marittime previste nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
6. Impianti classificati come grandi stazioni di competenza non statale
7. Opere d'arte costituenti copertura di corsi d'acqua
8. Opere d'arte rilevanti di infrastrutture viarie urbane (coperture di piazze, sottopassi, cavalcavia urbani, ecc.)
9. Opere d'arte rilevanti di infrastrutture viarie comunali individuate come "vie di fuga" nei piani di protezione civile
10. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
11. Impianti di potabilizzazione e trattamento acque
12. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e la distribuzione di energia elettrica
13. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc...)
14. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione a diffusione regionale (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
15. Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza

ELenco "B"

Categorie tipologiche di edifici ed opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

Codice B.1.a: Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane.

1. Asili nido
2. Scuole materne
3. Scuole elementari
4. Scuole medie inferiori
5. Scuole medie superiori
6. Scuole secondarie (Iicel, Istituti tecnici e professionali)
7. Altri edifici scolastici di ogni ordine e grado di proprietà non statale
8. Aule universitarie
9. Carceri
10. Uffici postali centrali
11. Uffici giudiziari
12. Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, palestre)
13. Stadi ed impianti sportivi
14. Sale convegni e conferenze
15. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, convitti, opere pie, ecc.)
16. Edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati), suscettibili di grande affollamento
17. Edifici e strutture aperte al pubblico adibite al commercio (mercati, centri commerciali, strutture adibite al commercio con esposizione diffusa, ecc.) suscettibili di grande affollamento

Codice B.1.b: Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale.

1. Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, auditorium, ecc.)
2. Edifici aperti al culto (f)
3. Edifici monumentali aperti al pubblico
4. Musei

NOTE

(f) Non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003

Codice B.2: OPERE INFRASTRUTTURALI

1. Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità stradale e ferroviaria, il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico
2. Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali quali impianti a rischio di incidente rilevante (g) ed impianti nucleari (h)
3. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale di produzione, stoccaggio, lavorazione di prodotti insalubri o pericolosi (materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti radioattivi, chimici o biologici potenzialmente inquinanti, altro)
4. Impianti termoelettrici
5. Impianti di depurazione e trattamento rifiuti tossici
6. Strutture connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (raffinerie, centrali termiche, oleodotti, gasdotti, etc...)
7. Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani di protezione civile, o in altre disposizioni di gestione dell'emergenza
8. Stazioni non di competenza statale adibite al trasporto pubblico
9. Opere di ritenuta non di competenza statale quali invasi e bacini artificiali, dighe ed altre opere di sbarramento il cui collasso può determinare conseguenze rilevanti sul in termini di perdita di vite umane e danni al territorio.

Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale.

1. Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, auditorium, ecc.)
2. Edifici aperti al culto (f)
3. Edifici monumentali aperti al pubblico
4. Musei

NOTE

(g) Ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni

(h) Ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni

Analogamente al Decreto 3685 anche per la DDG n_8 del 13-01-2020 si riscontra che per la classe 4 (strategico) l'edificio **viene classificato come tale anche se solo in parte ospita una delle funzioni elencate**; tale precisazione invece non viene fatta per gli edifici in classe III (rilevanti).

